



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 24 del 18/05/2026

DEL SETTORE FINANZE E DEMOGRAFICI

Su indicazione del Assessore
PIACENTINI ADRIANO

Oggetto: Mancata ratifica della variazione di bilancio adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 381 del 24.11.2025. Salvaguardia rapporti giuridici sorti in vigenza della variazione di bilancio. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 e contestuale variazione di bilancio ex art. 175, comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000

Deliberazione predisposta da
Dott. Giovanni Sannino

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Sannino

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 09.02.2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2026 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il rendiconto della gestione 2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 24.11.2025, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il provvedimento di variazione adottato in via d'urgenza dall'organo esecutivo non è stato ratificato entro il termine perentorio di 60 giorni ed in ogni caso entro l'esercizio finanziario in quanto il

Consiglio comunale, convocato per la ratifica della delibera di Giunta di cui sopra, non si è pronunciato per difetto del numero legale;

Richiamati:

- l'art. 175, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che in caso di mancata o parziale ratifica della delibera di variazione di bilancio adottata dall'organo esecutivo, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, nei successivi 30 giorni ovvero entro il 31 dicembre dell'anno in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- l'art. 167, comma 3 del TUEL con il quale è data facoltà agli Enti locali di prevedere accantonamenti all'interno del programma "Altri Fondi" ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali le cui quote accantonate in bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione utilizzabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 175, comma 3 lett. c) del TUEL;
- l'art. 175, comma 3 lett. c) del TUEL che prevede che sono di competenza del Consiglio Comunale le variazioni di bilancio per "l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti";

Vista la nota prot. 27484/2026 con la quale il dirigente del Settore Finanze ha relazionato in maniera analitica gli atti emanati per effetto della su richiamata delibera di variazione di bilancio, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e contenente le obbligazioni giuridiche perfezionate assunte nell'esercizio 2025;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2025 e accertato un risultato di amministrazione di € 53.791.262,46, composto per € 62.295.709,79 da quote accantonate e € 8.889.645,47 da quote vincolate;
- le quote accantonate nel risultato di amministrazione 2025 non rappresentano risorse liberamente disponibili dell'ente, bensì costituiscono la proiezione contabile di obbligazioni già giuridicamente esistenti, ancorché non ancora liquide ed esigibili, in conformità a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), il quale disciplina la costituzione dei fondi rischi e oneri a fronte di passività di cui è probabile o certa la manifestazione;
- la mancata applicazione delle suddette quote accantonate, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 897-898 della L. n. 145/2018, non varrebbe a eliminare le obbligazioni sottostanti, ma produrrebbe l'effetto di lasciare l'ente privo della necessaria copertura contabile al momento del consolidamento della passività, con conseguente inevitabile insorgenza di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tale da arrecare all'ente un danno patrimoniale di rilevante entità;
- in applicazione del principio di prudenza e di prevenzione del pregiudizio erariale, nonché in conformità alla ratio sottesa all'istituto degli accantonamenti contabili, l'applicazione delle predette quote si pone

al di fuori del perimetro applicativo del divieto di cui all'art. 1, commi 897-898, L. 145/2018, stante l'eccezionalità dell'evento e delle relative conseguenze;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare i rapporti giuridici sorti e/o conclusi sulla base della deliberazione non ratificata, mediante riconoscimento di debiti ad oggi esistenti per somme non previste, ad oggi, in bilancio la cui copertura viene disposta mediante applicazione di avanzo accantonato e vincolato al bilancio di previsione dell'esercizio 2026-2028, anno 2026, nel modo seguente:

Rif. Allegato	Codice bilancio	Descrizione	Var+	Fornitore	Copertura Anno 2026 (Competenza)	Copertura Anno 2026 (Cassa)
A1	01.05-1.03 Cap. 152.00.002	Spese per manutenzione ordinaria immobile p.zza vi dicembre	10.000,00	Esa Global	Avanzo accantonato passività potenziali b6.06	Prelievo dal Fondo di riserva di cassa
C1	05.02-1.03 Cap. 550.00.010	Eventi promozione del territorio - riqualificazione e centro storico	5.932,00	Meta Lux Srl	Avanzo accantonato passività potenziali b6.06	Prelievo dal Fondo di riserva di cassa
C2			3.172,00	Spettacolissimo Srl		
D1	05.02-1.03 Cap. 554.00.001	Prestazioni di servizi di manutenzione immobili (accordo quadro)	12.495,54	Aedifica Srl	Avanzo accantonato passività potenziali b6.06	Prelievo dal Fondo di riserva di cassa
D2			10.728,90	Aedifica Srl		
D3			28.116,89	Aedifica Srl		
E1	05.02-1.03 Cap. 620.02.001	Spese per manifestazioni varie	2.747,25	Associazione Pro Loco di Frosinone	Avanzo accantonato passività potenziali b6.06	Prelievo dal Fondo di riserva di cassa
F1	09.03-1.03 Cap. 772.00.003	Prestazioni di servizi gestione discarica	472.687,05	Saf Spa	Avanzo accantonato passività potenziali b6.06	Prelievo dal Fondo di riserva di cassa
			545.879,60			

Tenuto conto che la mancata attuale copertura di bilancio delle obbligazioni, giuridicamente e contabilmente perfezionatisi correttamente nella vigenza delle deliberazioni di variazione adottate in via di urgenza dalla giunta, possono essere considerate possibili fonti di debiti fuori bilancio di cui però rappresentano un *genus* particolare della fattispecie enunciata al comma 1, lett. e) dell'art. 194, in quanto come può chiaramente evincersi dalle premesse la spesa è stata assunta regolarmente attraverso apposito impegno di spesa rispettando *ratione temporis* le prescrizioni di cui all'art. 191 del Tuel;

Richiamato il dato testuale di cui alla normativa in materia di impegni di spesa che testualmente recita:

- **Art. 191 del Tuel – Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese**

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

[....]

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

[....]

- **Art. 194 del TUEL – Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio**

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Considerato che, conseguentemente, non appare applicabile, stante l'assoluta particolarità della fattispecie dedotta, la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. e) del Tuel inerente i limiti dell'arricchimento e utilità per l'ente come limiti al riconoscimento, in quanto tali considerazioni sono applicabili in caso di violazione delle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa di cui all'art. 191 del Tuel; al contrario, per le

considerazioni effettuate relativamente all'adozione dell'impegno contrattuale, il procedimento appare correttamente attivato e le previsioni di cui all'art. 194 comma 1, lett. e) sopra non sarebbero opponibili ai creditori proprio in relazione alla regolarità e correttezza della procedura di impegno di spesa nei loro confronti;

Richiamato l'art. 194 comma 1 lett. e) occorre valutare il dato che le forniture ed i servizi di cui sopra pur trovandosi all'attualità fuori dalle previsioni di bilancio e quindi in assenza di copertura finanziaria non possono essere assimilate completamente alla casistica tipica del riconoscimento di debito ivi descritto in relazione all'applicazione della parte della norma che addebita al funzionario che ha richiesto o consentito le forniture in assenza di impegno le responsabilità e le conseguenze di cui al comma 4 dell'art. 191, proprio in virtù della correttezza *ratione temporis* del procedimento di spesa;

Dato atto che ulteriore conseguenza di quanto precisato è altresì la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionatasi direttamente nei confronti dell'ente, per cui i creditori hanno valido titolo per l'azione diretta per il recupero di quanto dovuto nei limiti dell'importo dedotto negli ordinativi di spesa, all'esito corretto della prestazione;

Precisato che l'ente in caso di mancata regolarizzazione della posizione debitoria sarebbe pertanto esposto ad azioni di recupero del credito maturato con conseguente aggravio di spese e, salvo il caso di casistiche specifiche e inadempimenti contrattuali della controparte, non avrebbe la possibilità di contestare la pretesa né di opporsi ad essa;

Rilevato, pertanto, come conseguenza ulteriore l'inapplicabilità della valutazione dell'utilità e dell'arricchimento di cui all'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL, trattandosi di valutazioni non compatibili con la suesposta regolarità giuridica e contabile del procedimento perfezionatisi ai sensi dell'art. 191, comma 1;

Considerato che, stando l'importo degli stanziamenti del bilancio 2026/2028 e la necessità di fare fronte alle obbligazioni sorte, le modalità individuate a copertura degli importi appaiono essere le uniche compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio e la necessità di evitare ogni possibile danno all'ente tutelando il legittimo affidamento contrattuale delle controparti contrattuali;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. voti favorevoli, n. contrari e n. astenuti,

DELIBERA

1. di prendere atto che sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 24.11.2025, avente ad oggetto: *“Art. 42, comma 4, e art. 175, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. Variazione al bilancio 2025 - 2027 di diversi Settori.”* in tutto non ratificata dal Consiglio Comunale, sono sorti una serie di rapporti giuridici a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliato nella relazione del Dirigente Finanziario allegata alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di fare salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti dalla variazione di Bilancio adottata con la suddetta delibera di Giunta Comunale non ratificata nei termini, in ordine alle obbligazioni assunte nel periodo intercorrente tra l’adozione della delibera e la sua decadenza, mediante riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) con le precisazioni e per le motivazioni di cui sopra in relazione alla attuale assenza di copertura della spesa garantendo, altresì, la relativa copertura come da tabella seguente, mediante applicazione di avanzo accantonato e vincolato ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. c):

Rif. Allegato	Codice bilancio	Descrizione	Var+	Fornitore	Copertura Anno 2026 (Competenza)	Copertura Anno 2026 (Cassa)
A1	01.05-1.03 Cap. 152.00.002	Spese per manutenzione ordinaria immobile p.zza vi dicembre	10.000,00	Esa Global	Avanzo accantonato passività potenziali b6.06	Prelievo dal Fondo di riserva di cassa
C1	05.02-1.03 Cap. 550.00.010	Eventi promozione del territorio - riqualificazione e centro storico	5.932,00	Meta Lux Srl	Avanzo accantonato passività potenziali b6.06	Prelievo dal Fondo di riserva di cassa
C2			3.172,00	Spettacolosissimo Srl		
D1	05.02-1.03 Cap. 554.00.001	Prestazioni di servizi di manutenzione immobili (accordo quadro)	12.495,54	Aedifica Srl	Avanzo accantonato passività potenziali b6.06	Prelievo dal Fondo di riserva di cassa
D2			10.728,90	Aedifica Srl		
D3			28.116,89	Aedifica Srl		
E1	05.02-1.03 Cap. 620.02.001	Spese per manifestazioni varie	2.747,25	Associazione Pro Loco di Frosinone	Avanzo accantonato passività potenziali b6.06	Prelievo dal Fondo di riserva di cassa
F1	09.03-1.03 Cap. 772.00.003	Prestazioni di servizi gestione discarica	472.687,05	Saf Spa	Avanzo accantonato passività	Prelievo dal Fondo di riserva di

					potenziali b6.06	cassa
			545.879,60			

3. Di dare atto che i debiti fuori bilancio di cui sopra rappresentano un *genus* particolare della fattispecie enunciata al comma 1, lett. e) dell'art. 194, in quanto la spesa è stata assunta regolarmente attraverso apposito impegno di spesa e, pertanto, non si applica la previsione ivi contenuta rispetto all'arricchimento e utilità per l'ente
4. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n., contrari n. e astenuti n.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.